



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT)

del 7 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 55 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

ordina:

Art. 1 Obbligo di coordinamento e cooperazione

¹ L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nonché le altre unità amministrative aventi compiti della Confederazione di rilevanza territoriale s'informano reciprocamente su tali compiti e li armonizzano fra loro sul piano temporale, contenutistico e territoriale. Perseguono in tal modo uno sviluppo territoriale coerente.

² Essi prendono di comune accordo le misure necessarie per adempiere i compiti e riconoscere tempestivamente i conflitti di obiettivi, per analizzarli e ponderare reciprocamente gli interessi. A tale scopo sfruttano le sinergie.

³ Per valutare progetti concreti, essi si avvalgono della procedura decisionale esistente.

⁴ Le misure, i programmi e le iniziative trasversali dal punto di vista tematico sono stabiliti congiuntamente dalle direzioni delle unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.

Art. 2 Consiglio per l'assetto del territorio: organizzazione

¹ Il Consiglio per l'assetto del territorio (COTER) è una commissione extraparlamentare permanente.

¹ RS 172.010

² I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.

³ Le direzioni dell'ARE e della SECO sono rappresentate nella commissione a titolo consultivo. Se necessario, possono essere rappresentate, pure loro a titolo consultivo, direzioni di altre unità amministrative aventi compiti d'incidenza territoriale.

⁴ L'ARE e la SECO gestiscono la segreteria tecnica del COTER.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari organizzativi in una decisione istitutiva.

Art. 3 Consiglio per l'assetto del territorio: compiti

¹ Il COTER offre la sua consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale su questioni fondamentali di rilevanza territoriale e mira a uno sviluppo territoriale coerente.

² Esso si occupa del riconoscimento precoce delle sfide territoriali e presenta al Consiglio federale e alle unità amministrative proposte su come sviluppare ulteriormente, in modo coerente, le politiche di rilevanza territoriale.

³ Esso può sottoporre richieste alle unità amministrative e ai competenti dipartimenti aventi compiti di rilevanza territoriale.

⁴ Sottopone al Consiglio federale, nel corso di ogni legislatura, un rapporto sulle sfide dello sviluppo territoriale in Svizzera.

⁵ Promuove lo scambio di conoscenze tra l'Amministrazione e gli ambienti scientifici.

Art. 4 Conferenza sull'assetto del territorio: funzione e organizzazione

¹ La Conferenza della Confederazione sull'assetto del territorio (CAT) è la piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti della Confederazione di rilevanza territoriale.

² Nella CAT sono rappresentate tutte le unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.

³ Queste unità amministrative nominano loro stesse i propri rappresentanti.

⁴ L'ARE e la SECO dirigono congiuntamente la CAT e gestiscono la segreteria tecnica.

⁵ Per questioni specifiche, la CAT può istituire dei comitati.

⁶ La CAT e i comitati disciplinano in regolamenti interni i dettagli concernenti l'organizzazione, gli obiettivi e i compiti.

Art. 5 Conferenza sull'assetto del territorio: compiti

La CAT ha i seguenti compiti:

- a. assicura il coordinamento e la cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale, nonché la discussione su questioni fondamentali di rilevanza territoriale;

- b. assicura che le informazioni sui compiti di rilevanza territoriale giungano tempestivamente a tutte le unità amministrative interessate;
- c. sostiene le unità amministrative competenti nel coordinamento e nella cooperazione relativi ai compiti di rilevanza territoriale.

Art. 6 Valutazione e rapporto

¹ L'ARE e la SECO verificano, in collaborazione con la CAT, le misure e gli sforzi nel settore del coordinamento e della cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale.

² In collaborazione con la CAT, riferiscono periodicamente al Consiglio federale, a destinazione delle Camere federali, sui risultati di tale verifica.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 22 ottobre 1997² concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell'ambito della politica d'assetto del territorio è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N.
Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² RU 1997 2395, 1999 704, 2000 2624